

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili
- Art. 6 documentazione di spesa
- Art. 7 domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 7 bis presentazione della domanda
- Art. 7 ter cause di inammissibilità della domanda
- Art. 8 comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 9 ripartizione delle risorse disponibili
- Art. 10 istruttoria delle domande
- Art. 10 bis commissione di valutazione
- Art. 11 criteri di valutazione delle iniziative e criteri di priorità
- Art. 12 intensità e ammontare dei contributi
- Art. 13 avvio dell'iniziativa finanziata
- Art. 14 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi. Termini del procedimento.
- Art. 15 obblighi del beneficiario
- Art. 16 modifiche delle iniziative finanziate
- Art. 17 rendicontazione della spesa e relativa documentazione
- Art. 17 bis presentazione della rendicontazione
- Art. 18 rideterminazione e revoca del contributo
- Art. 19 ispezioni e controlli
- Art. 20 rinvio
- Art. 21 norma transitoria
- Art. 22 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche, per la realizzazione di iniziative in ambito culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) iniziativa: progetto consistente in un insieme di attività volte al conseguimento di un obiettivo specifico, predefinito e limitato nel tempo, il quale concorre alla realizzazione degli scopi del soggetto beneficiario;
- b) istituzioni scolastiche: le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);
- c) giovani corregionali: giovani di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale, che risultano corregionali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);
- d) costo complessivo: somma delle spese riportate nel preventivo dell'iniziativa;
- e) spesa ammissibile: somma delle spese riportate nel preventivo dell'iniziativa, direttamente imputabili e pertinenti alla realizzazione della stessa;
- f) spesa ammessa: importo della spesa ammissibile, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa, le entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale disciplinato dal presente regolamento, e l'eventuale quota di cofinanziamento con fondi propri del soggetto proponente o, nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato, con fondi propri del soggetto capofila o dei partner;
- g) fondi propri: le fonti di autofinanziamento del soggetto richiedente il contributo, quali ad esempio: le somme versate dagli associati a titolo di quote; le somme corrisposte da soggetti terzi a titolo di liberalità per il sostegno dell'attività istituzionale; eventuali redditi derivanti da beni di proprietà del richiedente stesso; i fondi a disposizione delle istituzioni scolastiche;
- h) entrate: le fonti di finanziamento direttamente connesse con l'iniziativa quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinate;
- h bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge, sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 i seguenti soggetti:
 - a) associazioni giovanili di cui all'articolo 12 della legge, iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1;
 - b) ABROGATA;
 - c) istituzioni scolastiche, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre iniziative da realizzare singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. Nel caso di iniziativa da realizzare

nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Art. 4 iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative che perseguono obiettivi riferiti a una o più finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge e che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) ABROGATA
- b) rivolgersi a giovani di età compresa tra quattordici e trentacinque anni;
- c) se il soggetto proponente è una istituzione scolastica, rivolgersi esclusivamente a giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 74 bis, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

- a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio;
- b) spese per il personale qualora venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa;
- c) spese per l'acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni strumentali e di beni consumabili, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;
- d) ABROGATO;
- e) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'iniziativa;
- f) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
- g) spese promozionali e pubblicitarie, spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, spese per affissioni, spese di stampa, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
- h) spese per ingressi a musei, concerti, parchi e manifestazioni artistiche e culturali, spese per iscrizioni a campi di lavoro; nonché a gare e competizioni in campo artistico e culturale;
- i) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'iniziativa e che risultano indispensabili e correlate all'iniziativa stessa;
- l) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
- l bis) spese per premi in denaro, buoni spesa, borse di studio e iscrizioni a corsi;
- l ter) di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al cinque per cento del contributo concesso;
- m) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e

per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
 - a) ABROGATO;
 - b) ABROGATO;
 - c) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
 - d) ABROGATO;
 - e) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi e sanzioni;
 - f) di costituzione dell'associazione;
 - f bis) ABROGATO;
 - f ter) per liberalità, necrologi, doni, omaggi, nonché altre spese prive di una specifica destinazione;
3. Le spese sono sostenute successivamente alla presentazione della domanda e, comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa. Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato detta documentazione di spesa deve risultare intestata al soggetto capofila.
4. ABROGATO
5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera m), non esclusivamente riferibili all'iniziativa, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità all'iniziativa.
6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge, alle iniziative di cui al presente regolamento non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6 documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente colazione, pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalla busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario.

Art. 7 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito www.giovanifvg.it.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) relazione descrittiva dell'iniziativa proposta che indichi, in particolare, gli obiettivi perseguiti con riferimento alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, e la tipologia dei destinatari cui l'iniziativa stessa è rivolta, specificando se è destinata esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni;
 - c) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dal contributo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e, limitatamente alle spese generali di funzionamento, rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 5, comma 5, relative all'iniziativa che si intende realizzare. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra le spese previste e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;
 - d) nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato ai sensi del comma 2, una scheda che descriva le attività e i ruoli affidati a ciascun partner, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner o da altra persona munita di delega conferita dal legale rappresentante del soggetto partner,

corredata dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità del soggetto delegante e del soggetto delegato;

e) l'indicazione, per le associazioni giovanili, del numero di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11 della legge;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

4. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante, con cui viene incaricato il procuratore alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito www.giovanifvg.it e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 3, lettere a) e c)** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 3, lettera b)** o la sua compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 7 bis presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui all'articolo 3 presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito www.giovanifvg.it, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera h bis).**

Art. 7 ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo **3**;
- b) che si riferiscono a iniziative che non perseguono gli obiettivi riferiti a una o più delle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge;
- c) che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1;
- d) prive dei documenti indicati all'articolo **7, comma 3, lettere a) e c)**;
- e) prive di procura firmata;
- f) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo **7 bis, comma 1**;
- g) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 7 bis, comma 2**;
- h) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 10, comma 2 bis**, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

2. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo in qualità di capofila. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'ammissibilità della sola domanda relativa all'iniziativa di costo complessivo superiore o, in caso di costo complessivo uguale, della domanda presentata per ultima.

Art. 8 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 9 ripartizione delle risorse disponibili

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge, nell'ambito delle risorse annualmente stanziare per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, una quota è riservata alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani dai quattordici ai diciannove anni.

Art. 10 istruttoria della domanda

1. I contributi sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle iniziative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.

2 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

2 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. ABROGATO
6. Nell'ambito della graduatoria, le iniziative da finanziare e destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni vengono finanziate con la quota di risorse riservata annualmente ai sensi dell'articolo 9.
7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it, sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, e delle iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
8. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, o di stanziamento di ulteriori risorse nel corso della medesima annualità, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 10 bis commissione di valutazione

1. Le iniziative risultate ammissibili sono valutate, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, con funzioni di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, e dal Direttore del Servizio competente in materia di istruzione e politiche giovanili o da un suo delegato.
2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.
3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
4. Gli esiti della valutazione sono successivamente trasmessi al Servizio, che elabora la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

Art. 11 criteri di valutazione delle iniziative e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa: fino a un massimo di punti 15/100;
 - b) attinenza dell'iniziativa agli ambiti tematici relativi alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge: fino a un massimo di punti 20/100;
 - c) partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa: fino a un massimo di punti 15/100;
 - d) iniziativa presentata nell'ambito di un rapporto di partenariato: fino a un massimo di punti 15/100;
 - e) esperienza del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 10/100;

- f) diffusione sul territorio regionale delle attività previste: fino a un massimo di punti 15/100;
 - g) congruenza delle risorse previste per la realizzazione dell'iniziativa: fino a un massimo di punti 10/100.
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato A) del presente regolamento.
 3. Nel caso di iniziative da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato il criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera e), sono applicati sia con riferimento al soggetto capofila sia con riferimento ai partner.
 4. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
 - c) ABROGATA

Art. 12 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi a copertura dell'intera spesa ammessa da un minimo di euro 3.000,00 fino a un massimo di euro 10.000,00.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa.

Art. 13 avvio dell'iniziativa finanziata

1. L'iniziativa può essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 14 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi. Termini del procedimento.

1. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 10, comma 7.
2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge, all'atto della concessione del contributo è erogato in via anticipata un importo pari al cento per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
3. ABROGATO.
- 3 bis. ABROGATO.
4. Nel caso di iniziativa da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il contributo è concesso ed erogato al soggetto capofila.

Art. 15 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
- b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- c) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
- d) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 17 bis, comma 3;
- e) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 19;
- f) apporre il logo della Regione e quello del portale regionale www.giovanifvg.it su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;
- g) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
- h) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 16 modifiche delle iniziative finanziate

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione ai fini di una utile collocazione in graduatoria.
3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

Art. 17 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 11/2013, e dall'articolo 35 della legge regionale 5/2012, ed in deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le spese sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.
3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative all'iniziativa;
 - b) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata.

4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.
5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito www.giovanifvg.it e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 17 bis presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito www.giovanifvg.it, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.
3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione. Nel caso di iniziativa da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il rendiconto è presentato dal soggetto capofila. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h bis).
5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito www.giovanifvg.it.
6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 18 rideterminazione e revoca del contributo

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), emerge che l'importo del contributo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, il contributo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso, il contributo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Il contributo è altresì revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
 - c) accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1;
 - d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'iniziativa originariamente programmata, non autorizzata dal Servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 1.
4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 20 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 21 norma transitoria

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, della legge, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento e le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 11, comma 1, della legge, per le associazioni giovanili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si prescinde dal requisito dell'iscrizione nel registro medesimo. Al fine di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11, comma 2, e 12 della legge, dette associazioni presentano unitamente alla domanda di contributo, in luogo della documentazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), numero 4), del presente regolamento, la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui emergano i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'associazione ha sede legale o sede operativa nel Friuli Venezia Giulia, come previsto all'articolo 11, comma 2, della legge;
- c) l'elenco degli associati e dei componenti dell'organo direttivo con l'indicazione delle rispettive date di nascita.

2. In via di prima applicazione, per l'anno 2014 la domanda di incentivo va presentata al Servizio entro il 18 luglio 2014, con le modalità indicate nel modello stesso.

3. In via di prima applicazione, il termine di rendicontazione dell'incentivo erogato nell'anno 2014 è fissato al 31 marzo 2016.

Art. 22 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO A) - CRITERI, INDICATORI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE (art. 11, comma 2)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
a)	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	15 punti	Valutazione della proposta progettuale	
			Sufficiente	da 1 a 5 punti
			Discreta	da 6 a 10 punti
			Ottima	da 11 a 15 punti
b)	Attinenza dell'iniziativa agli ambiti tematici relativi alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge	20 punti	Attinenza agli ambiti tematici relativi alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge	
			Discreto	da 1 a 7 punti
			Buono	da 8 a 14 punti
			Ottimo	da 15 a 20 punti
c)	Partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa	15 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento al numero di giovani coinvolti nella organizzazione e realizzazione dell'iniziativa stessa	
			coinvolgimento di un numero di giovani tra 10 e 20	da 1 a 5 punti
			coinvolgimento di un numero di giovani tra 21 e 30	da 6 a 10 punti
			coinvolgimento di un numero di giovani superiore a 30	da 11 a 15 punti
d)	Iniziativa presentata nell'ambito di un rapporto di partenariato	15 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento al numero, alla consistenza e alla qualità dei partner firmatari della domanda, nonché al tipo di supporto alle attività progettuali da essi fornito	
			Discreto	da 1 a 5 punti
			Buono	da 6 a 10 punti
			Ottimo	da 11 a 15 punti
e)	Esperienza del soggetto proponente	10 punti	Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente con riferimento alle iniziative da esso già svolte con obiettivi rientranti nelle finalità di cui all'articolo 22 della legge, e finanziate da un soggetto pubblico negli ultimi 5 anni <i>(nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato viene valutata sia l'esperienza maturata dal soggetto capofila sia quella dei partner)</i>	
			una iniziativa	3 punti
			due iniziative	6 punti
			tre o più iniziative	10 punti
f)	Diffusione sul territorio regionale delle attività previste	15 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento alla dislocazione dei luoghi di svolgimento delle attività previste	
			territorio di due Comuni	5 punti
			territorio da tre a sei Comuni	da 6 a 10 punti
			territorio di sette o più Comuni	da 11 a 15 punti
g)	Congruenza delle risorse previste per la realizzazione dell'iniziativa	10 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento alla congruenza delle risorse finanziarie e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	
			non del tutto congruente	da 1 a 3 punti
			parzialmente congruente	da 4 a 6 punti
			congruente	da 7 a 10 punti

Totale punteggio massimo	100 punti	
---------------------------------	------------------	--